



COMUNE DI RIETI
(Provincia di Rieti)

**REGOLAMENTO DELLE MODALITA' DI ESERCIZIO DEL RAVVEDIMENTO
OPEROSO IN MATERIA DI TRIBUTI**

SOMMARIO

Art 1. Oggetto.

Art 2. Definizioni.

Art 3. Regolarizzazione dei versamenti omessi od irregolari di tributi locali.

Art. 4. Regolarizzazione delle violazioni dipendenti da infedeltà od omissioni relative all'obbligo di dichiarazione.

Art. 5. Regolarizzazione di altre violazioni

Art. 6. Tributi locali riscossi tramite ruolo.

Art. 7. Perfezionamento del ravvedimento.

Art. 8. Cause ostative di ravvedimento.

Art. 9. Errore scusabile.

Art. 10. Disposizioni transitorie.

ARTICOLO 1

Oggetto

Il presente regolamento disciplina i criteri, le procedure e le modalità per l'esercizio del ravvedimento operoso in relazione alle violazioni in materia di tributi locali, previsto dall'art. 13, comma 1 lettere a), b) e c) del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, ampliando le possibilità di ravvedimento attraverso il prolungamento del limite temporale fino allo spirare del termine di decadenza per promuovere l'accertamento da parte del Comune.

ARTICOLO 2

Definizioni

Ai fini della presente disciplina valgono le seguenti definizioni:

- a) per 'ravvedimento operoso' s'intende l'istituto che consente all'autore o agli autori della violazione ed ai soggetti solidalmente obbligati di rimuovere le violazioni commesse, beneficiando di riduzione automatica sulle misure minime delle sanzioni applicabili;
- b) per 'violazioni' s'intendono le azioni od omissioni che arrecano pregiudizio all'azione di controllo ed incidono sulla determinazione o sul versamento del tributo locale;
- c) per 'sanzioni' s'intendono le penalità irrogate per la violazione di norme in materia di tributi locali, consistenti nel pagamento di una somma di denaro di importo fisso o determinato in percentuale;
- d) per 'tributi locali' s'intendono i tributi di competenza del Comune regolamentati con atti di normazione secondaria;
- e) per 'cause ostative' s'intendono quei fatti o circostanze che impediscono il ravvedimento operoso.

ARTICOLO 3

Regolarizzazione dei versamenti omessi od irregolari di tributi locali

In caso di violazione dell'obbligo di versamento dei tributi, non dipendente da infedeltà od omissioni relative all'obbligo di dichiarazione, la sanzione è pari al 15% del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito entro i termini stabiliti per l'attività di accertamento da parte del Comune.

ARTICOLO 4

Regolarizzazione delle violazioni dipendenti da infedeltà od omissioni relative all'obbligo di dichiarazione

In caso di violazione dipendente da infedeltà od omissioni relative all'obbligo di dichiarazione, la sanzione è pari al 15% se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro i termini stabiliti per l'attività di accertamento da parte del Comune.

ARTICOLO 5

Regolarizzazione di altre violazioni

In caso di omessa presentazione della dichiarazione nelle ipotesi di violazioni di altri adempimenti tributari che ostacolano l'attività di accertamento in corso, incluse le violazioni che incidono sul contenuto della comunicazione stessa, la sanzione è pari al 15% se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro i termini stabiliti per l'attività di accertamento da parte del Comune.

ARTICOLO 6

Tributi locali riscossi tramite ruolo

1) Nei casi di tributi normalmente riscossi tramite ruolo, la dichiarazione integrativa o la dichiarazione in caso di omissione devono essere presentate nei termini di cui all'articolo 4 evidenziando le irregolarità che s'intende sanare.

2) Il Comune provvederà di conseguenza ad iscrivere a ruolo l'importo del tributo dovuto o la differenza, la sanzione ridotta e gli interessi come previsto dall'articolo 4.

ARTICOLO 7

Perfezionamento del ravvedimento

1) Il ravvedimento si perfeziona con il pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché con il pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera, oltre al versamento contestuale della sanzione ridotta secondo quanto contenuto nei precedenti articoli 3, 4 e 5.

2) Nelle ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione/comunicazione ovvero di violazioni incidenti sul contenuto della dichiarazione/comunicazione di cui agli articoli 4 e 5, la regolarizzazione richiede anche, entro il medesimo termine previsto per il ravvedimento, la presentazione contestuale di una dichiarazione/comunicazione omessa ovvero della dichiarazione/comunicazione integrativa che sani l'irregolarità oggetto di ravvedimento.

3) Nell'ipotesi di tributi locali riscossi tramite ruolo, il ravvedimento si perfeziona con il pagamento degli importi iscritti a ruolo nel termine previsto per impugnarne la cartella.

ARTICOLO 8

Cause ostative di ravvedimento

1) Costituisce causa ostativa del ravvedimento l'inizio di una qualsiasi attività di accertamento o verifica da parte del Comune, di cui l'interessato o gli obbligati in solido abbiano ricevuto notificazione.

2) Non è di ostacolo al ravvedimento l'attività di accertamento afferente annualità diverse ovvero cespiti diversi da quelli oggetto di regolarizzazione da parte del contribuente.

ARTICOLO 9

Errore scusabile

In caso di errore scusabile commesso nell'effettuazione di un pagamento ovvero nella compilazione di una dichiarazione/comunicazione integrativa, relativo a fattispecie di ravvedimento, la regolarizzazione sarà comunque valida se l'interessato versa la differenza ovvero rimuove l'irregolarità entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta di regolarizzazione.

ARTICOLO 10

Disposizioni transitorie

1) Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle violazioni non ancora contestate o accertate alla data della sua entrata in vigore.

2) E' abrogata ogni disposizione non compatibile con le norme del presente regolamento.